



COMUNE DI BONATE SOPRA

24040

Provincia di Bergamo

Tel. 035.4996111

Ord. n. 103/2011

Oggetto: Deroga all'obbligo di chiusura domenicale/festiva degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio – Anno 2012

IL SINDACO

Richiamate:

- la deliberazione C.C. n. 52 del 20.12.2004, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “ Indirizzi per il coordinamento degli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio;
- l'ordinanza n. 1 del 07 gennaio 2005, con la quale sono stati fissati i criteri per la disciplina degli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114;

Dato atto che l'art. 103 della L.R. n. 6 del 02.02.2010 stabilisce che gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa, aventi una superficie di vendita superiore a 250 mq., nel corso dell'anno solare possono restare aperti:

- nella prima domenica nei mesi da gennaio a novembre;
- nell'ultima domenica di uno dei mesi di maggio, agosto o novembre;
- nelle giornate domenicali e festive del mese di dicembre;
- in altre cinque giornate domenicali e festive scelte dai comuni in relazione alle esigenze locali;

Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere alla programmazione del calendario di apertura nelle festività per l'anno 2012 per le attività di vendita al dettaglio su aree private;

Dato atto che con nota n. 17993 del 06.12.2011 è stato richiesto il parere obbligatorio delle Organizzazioni di cui al comma 1 dell'art. 103 della citata legge;

Visto il parere pervenuto da parte dalla UIL TUCS– Unione Territoriale di Bergamo del 13.12.2011 ns. prot. n. 18254;

Rilevato che, in assenza di rilievi da parte delle altre Organizzazioni interpellate, manifestati entro il termine fissato nella ns. nota prot. n. 17993, il parere si intende acquisito favorevolmente;

Ritenuto, pertanto, individuare le seguenti giornate di apertura:

- 25 novembre 2012 (ultima domenica di novembre) ;
- 6 gennaio 2012;
- 8 gennaio 2012;
- 12 febbraio 2012;
- 29 aprile 2012;
- 2 giugno 2012;

Precisato, altresì, che l'apertura festiva nei predetti giorni da parte dei commercianti è facoltativa;

Visto l'art. 50, comma 7, del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267;

DISPONE

1. Ai titolari di esercizi di vendita al dettaglio su aree private (con superficie di vendita superiore a 250 mq) è consentita l'apertura al pubblico nei seguenti giorni:

- nella prima domenica dei mesi da gennaio a novembre;
- nelle giornate domenicali e festive del mese di dicembre;
- l'ultima domenica di novembre (25.11.2012)
- nelle seguenti cinque giornate domenicali:
 - 6 gennaio 2012;
 - 8 gennaio 2012;
 - 12 febbraio 2012;
 - 29 aprile 2012;
 - 2 giugno 2012;

2. L'apertura al pubblico nelle giornate domenicali e festive è consentita, con riferimento all'intero anno solare, agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa aventi superficie di vendita fino a 250 mq.

3. Per tutti gli esercizi di vendita su aree private, ai sensi del comma 14 dell'art. 103 della L.R. 6/2010, non è consentita l'apertura al pubblico nelle seguenti giornate domenicali e/o festive:

- 1° gennaio 2012;
- Pasqua
- 25 aprile 2012;
- 1° maggio 2012;
- 15 agosto 2012;
- 25 dicembre 2012 pomeriggio;
- 26 dicembre 2012.

4. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

5. Non è consentita la vendita di pane la cui panificazione è effettuata nelle giornate domenicali e festive.

6. Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano alle seguenti tipologie di attività purchè esercitate in forma esclusiva o comunque su almeno l'80% della superficie di vendita dell'esercizio:

- rivendite di generi di monopolio;
- rivendita di giornali, riviste e periodici;
- gelaterie, gastronomie, rosticcerie, e pasticcerie;
- esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante, articoli di giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, oggetti religiosi e artigianato locale.
- Esercizi di vendita interni alle sale cinematografiche, ai campeggi, ai villaggi turistici ed alberghieri, situati nelle aree e nelle stazioni di servizio lungo le autostrade, nonché nelle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacuali e fluviali.

Le violazioni delle disposizioni in materia di obbligo di chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa di cui alla presente ordinanza nelle giornate domenicali e festive sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 2.000 per la tipologia degli esercizi di vicinato, da € 2.000 ad € 5.000 per la tipologia delle medie strutture di vendita e da € 5.000 ad € 30.000 per la tipologia delle grandi strutture di vendita. Si ha reiterazione quando nei cinque anni successivi alla commissione della violazione di cui al comma 1 dell'art. 5 ter della L.R. 22/2000 come modificata dalla L.R. 30/2007, accertata con provvedimento esecutivo, sia stata commessa la medesima violazione. In caso di più contestazioni di violazioni dell'obbligo di cui al comma 1 della citata legge, nell'arco di un quinquennio, il Sindaco, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo compreso tra due e sette giorni consecutivi. Il provvedimento di sospensione è disposto anche qualora il contravventore abbia effettuato il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta relativamente alle violazioni contestate.

L'Ufficio Polizia Locale è incaricato per l'esecuzione ed il controllo della presente ordinanza.

Dalla residenza Comunale li 16.12.2011

Il Sindaco
F.to *Michela Gelpi*